LEGISLATURA II - 1953-56 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(N. 1409)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 1ª Commissione permanente (Affari interni, ordinamento politico ed amministrativo, affari di culto, spettacoli, attività sportive, stampa) della Camera dei deputati nella seduta del 7 marzo 1956 (V. Stampato N. 1714)

d'iniziativa del Deputato VILLA

trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 13 marzo 1956

Agevolazioni a favore dei mutilati e invalidi di guerra nei concorsi per il conferimento delle farmacie.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Ai fini della determinazione del posto nelle graduatorie per il conferimento delle farmacie di nuova istituzione o di quelle già esistenti, ai concorrenti in godimento di pensione di guerra di una delle quattro prime categorie di cui alla tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, è concessa, in aggiunta alla somma dei punti risultanti dalla valutazione dei titoli ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, una maggiorazione di cinque punti per ciascun commissario, ferma l'osservanza,

a parità di merito, delle preferenze stabilite dal regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni.

Coloro che abbiano conseguito il conferimento di farmacia in dipendenza della applicazione della maggiorazione dei punti, non possono più usufruire di tale beneficio in successivi concorsi.

I concorrenti devono presentare una formale dichiarazione di non avere goduto in passato del beneficio stabilito dalla presente legge.

Presso l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità è tenuto un registro pubblico in cui sono segnati alfabeticamente i concorrenti che risultino aver goduto del citato beneficio.